

29 marzo 2021

Categorie: **Agevolazioni > Imprese – Finanziaria > Covid - 19**

Contributo a fondo perduto e Agenzia delle entrate: errare humanum est, perseverare...

Autore: Francesco Giuseppe Carucci

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum! Vogliamo introdurre con questa locuzione latina, in un modo nel contempo ironico e provocatorio, per evidenziare che, sul tema contributo a fondo perduto introdotto dall'articolo 1 del D.L. n. 41 del 2021, le "incoerenze", o le criticità, denunciate nei giorni scorsi su queste pagine non sono ancora terminate.

Con due precedenti approfondimenti abbiamo analizzato l'applicabilità della misura di sostegno alle imprese appartenenti al comparto agricolo che, a differenza delle generalità delle imprese, godono di particolari regimi sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini IVA. In particolare ci siamo preoccupati di come il contributo a fondo perduto possa essere fruito dagli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR e di coloro che, per le modeste dimensioni, transitano nel regime di esonero dagli adempimenti IVA previsto dall'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Nei due contributi menzionati, si era osservato che, come indicato nelle istruzioni alla compilazione dell'istanza fornite dall'Agenzia, al fine della determinazione della percentuale spettante prevista dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto "Sostegni", i titolari di reddito agrario debbano riferirsi al volume d'affari 2019 emergente dal rigo VE50 della dichiarazione IVA. Ciò in quanto la particolare tipologia di contribuenti - costituita da imprese agricole individuali e società semplici - non può far riferimento a ricavi e compensi, nozioni che appartengono al reddito d'impresa e di lavoro autonomo e non al reddito agrario che, come è noto, si colloca nel Capo II del TUIR tra i redditi fondiari.

Se il soggetto transita nel regime IVA di esonero, essendo esonerato dalla presentazione della dichiarazione IVA, deve fare riferimento agli importi desumibili dalle autofatture emesse nel 2019 dai cessionari dei prodotti di cui alla Tabella A allegata al decreto IVA e, in caso di vendita diretta, alla documentazione utilizzata al fine di monitorare la soglia annua entro la quale poter permanere nel regime IVA in argomento.

Non di rado accade, tuttavia, che la particolare tipologia di contribuenti – e ci si riferisce in particolare agli imprenditori individuali – eserciti, oltre all'attività agricola, altre attività di impresa o di lavoro autonomo. Si pensi, ad esempio, ad un commerciante o ad un libero professionista che coltiva un appezzamento di terreno ereditato.

In ipotesi del genere, se è pacifico che la determinazione del calo del fatturato medio mensile 2020 rispetto al 2019 debba avvenire tenendo conto di "fatturato e corrispettivi" realizzati nell'ambito di tutte le attività esercitate, occorre comprendere come determinare la soglia di "ricavi e compensi" dalla quale far scaturire la percentuale applicabile, variabile dal 60% al 20%.

Per individuare correttamente detta percentuale, la logica porterebbe a sommare, agli importi ottenuti seguendo le predette indicazioni per le attività agricole in regime di determinazione di reddito agrario, i valori di "ricavi e

compensi” desumibili dai vari quadri compilati nel modello Redditi 2020 con riferimento al periodo d’imposta 2019. Come indicato nel prospetto riportato dalla medesima Agenzia delle entrate nelle istruzioni alla compilazione dell’istanza, le imprese individuali, per le attività “extra agricole” dovrebbero attingere al rigo RS116 se in regime di contabilità ordinaria, RG2 col. 2 se in regime di contabilità semplificata, RE2 col. 2 in caso di compensi da lavoro autonomo, dalla colonna 3 dei rigi da LM22 a LM27 se contribuente forfettario, e dal rigo LM2 se contribuente in regime di vantaggio di cui al D.L. n. 98/2011.

Invece no! Infatti, inspiegabilmente e con profondo stupore, nelle istruzioni, e in maniera ancora più inequivocabile nella guida predisposta dalle Entrate, si legge che *“se il soggetto richiedente, oltre all’attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, al fine della determinazione della percentuale spettante, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019”*.

Ancora una volta, l’indicazione che perviene dall’Agenzia non appare corretta. Innanzitutto sulla scorta della considerazione che il concetto di “fatturato e corrispettivi” non coincide con quello di “ricavi e compensi” che, come precisato dalla stessa Agenzia nella circolare 15/E del 13 giugno 2020 in occasione dell’analogo contributo previsto dall’articolo 25 del decreto “Rilancio”, vanno determinati per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle regole di determinazione proprie del regime adottato.

In secondo luogo, ove si prendesse per buona l’attuale indicazione delle Entrate, si attuerebbe una disparità di trattamento tra imprenditori che esercitano soltanto attività d’impresa o di lavoro autonomo e coloro che, in aggiunta, esercitano anche un’attività agricola produttiva di reddito agrario.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it